



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 20604/96/11/2022 del

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento regionale dell'Ambiente

Area 2– Demanio Marittimo

(Rif. Nota 6 ottobre 2022, n. 72847)

Oggetto: *L.R. n. 21/2021 (art. 18). Questioni di legittimità costituzionale. Sentenza Corte Costituzionale n. 160 del 2022. Effetti prodotti medio tempore dalla norma dichiarata incostituzionale.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la problematica inerente gli effetti prodotti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18¹ della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2022, sulle richieste presentate e corredate da attestazione di pagamento nella misura e nei tempi previsti dalla disposizione regionale.

Ciò, nella considerazione che, a parere della Richiedente Amministrazione, la declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe incidere sui citati procedimenti, i cui effetti

¹ **Art. 18, legge regionale n. 21/2022:** *“Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale. A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021”.*

dovrebbero intendersi definitivamente prodotti, in applicazione della richiamata norma regionale.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di provvedimenti o attività gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

Ciò posto, in un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

3. Ai fini di inquadrare correttamente la fattispecie, posta nuovamente all'avviso di questo Ufficio, non possono non richiamarsi gli orientamenti già resi nella materia, su richiesta di codesta Amministrazione, con il parere n. 2276/7/11/2021 del 29 gennaio 2021, in relazione all'applicabilità nella Regione Siciliana della disciplina generale introdotta con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, e con il successivo parere n. 22186/88/11/2021 del 4 ottobre 2021, in ordine al recepimento delle disposizioni contenute nel citato decreto legge, ed in particolare dell'art. 100, commi 7, 9 e 10, con l'art. 18 della legge regionale n. 21/2021.

Dalla lettura coordinata degli atti richiamati emerge chiaramente come, a parere di questo ufficio, non solo non sussisteva il presupposto applicativo, nella Regione Siciliana, del c.d. "*condono demaniale*" di cui all'art. 100 del decreto legge n. 104/2020, ma il medesimo art. 18 della legge regionale n. 21/2021, nella misura in cui non recepiva il comma 8 del citato art. 100, ma riproduceva il comma 10 del medesimo articolo, differendo i termini di applicazione della disposizione statale ed espandendo l'ambito temporale di operatività della sospensione dei procedimenti giudiziari, interferiva con la funzione giurisdizionale, la cui materia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

In quella sede, pertanto, si anticipava la plausibile impugnazione della disposizione regionale, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per violazione dell'art. 117,

lett. l), della Costituzione e si invitava l'Amministrazione competente a valutare l'opportunità di proporre un intervento abrogativo della norma regionale.

In tale direzione, come è noto, con ricorso notificato in data 04 ottobre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la disposizione in questione, poi deciso con la sentenza n. 160 pubblicata l'8 giugno 2022, ed al contempo, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 2, l'art. 18 della legge regionale n. 21/2021 è stato abrogato.

Va segnalato, all'uopo, come la Corte, accertando l'applicazione *medio tempore* della disposizione regionale impugnata ed abrogata, si è espressa comunque nel merito accertando l'invasione della competenza esclusiva statale.

Orbene, l'effetto tipico delle sentenze della Corte costituzionale, che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma legislativa, è regolamentato dall'art. 136 della Costituzione, secondo cui *“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”*

Come noto, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge ha efficacia retroattiva *ex tunc*, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche *“consolidate”* ovvero dei rapporti giuridici *“esauriti”* per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.

Nel caso di specie, invero, il Richiedente Dipartimento riterrebbe *“esauriti”* i procedimenti amministrativi instauratisi, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2021, a seguito dell'avvenuto pagamento, in un'unica rata, dell'importo prescritto della norma.

In tale contesto deve ribadirsi come il richiamato art. 18 si limita a recepire i commi 7, 9 e 10 dell'art. 100 del decreto legge n. 104/2022, ai sensi del quale: *“ (...) 7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di*

entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

(...) 9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

In tale direzione, pertanto, l'attivazione della procedura agevolata in discussione, unitamente all'effettuazione del pagamento in un'unica soluzione, avrebbe comportato la produzione degli effetti di cui al comma 10 dell'art.100, ovvero la sospensione del relativo procedimento giudiziario o amministrativo, in attesa dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Ente gestore o dell'Agenzia del Demanio, con la quale, sostanzialmente, accertare la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del processo pendente, fino a quel momento sospeso, quale conseguenza dell'avvenuto pagamento.

Nella fattispecie in esame, pertanto, la verifica che codesto Dipartimento è chiamato ad effettuare - nell'ottica di circoscrivere "le situazioni consolidate" che non verrebbero inficiate dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2021 - appare certamente più ampia rispetto al mero accertamento dell'avvenuto versamento della rata unica.

Se per un verso, infatti, il pagamento dell'importo richiesto dà diritto alla definizione del procedimento, il completamento dell'*iter* di riconoscimento del c.d. "*condono demaniale*", non può che esigere l'emanazione di un provvedimento amministrativo finale di accoglimento dell'istanza presentata, che valuti, appunto, il rispetto delle prescrizioni di legge, anche sotto il profilo della tipologia e delle modalità di versamento seguite.

Il consolidamento del procedimento di concessione avviato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2021, per il periodo in cui è stato in vigore, potrà, quindi, essere valutato solo dopo aver verificato che sia stato notificato l'atto amministrativo di accoglimento dell'istanza e che lo stesso abbia acquisito carattere di intangibilità, ovvero che siano scaduti i termini per la relativa impugnabilità e per l'esercizio del potere di autotutela in via amministrativa.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta

Firmato

IL DIRIGENTE

ad interim

Avv. Francesco Schillaci

Firmato

L'AVVOCATO GENERALE

BOLOGNA

Firmato